

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Busto Arsizio, 30 giugno 2022

A gentili Clienti
Loro sedi

Operazioni con l'estero e fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

Scade il 31 luglio 2022 l'esterometro relativo al secondo trimestre 2022. Trattasi **dell'ultimo** invio dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, su base trimestrale.

La trasmissione "massiva" dei dati, a cadenza trimestrale, **verrà sostituita dall'invio dei dati per singolo file** fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell'art.1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, per le operazioni effettuate a partire dal **1° luglio 2022**, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo **Sdl** secondo il formato XML, previsto per la **fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva nazionali.

Tale data coincide, inoltre, con l'obbligo di fatturazione elettronica allargato:

- ai contribuenti di "ridotte dimensioni", ovvero i soggetti che adottano il regime agevolato, i forfettari e le ASD e soggetti assimilati (con esercizio dell'opzione di cui agli art. 1 e 2 della L. 398/1991), che hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell'anno precedente;
- alle cessioni di beni verso **San Marino** (D.M. 21.06.2021, in vigore dal 1° ottobre 2021), non imponibili Iva ai sensi dell'articolo 71 D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N3.3).

Con riferimento alle operazioni effettuate con **l'estero**, le specifiche tecniche prevedono la predisposizione e l'invio, **per ogni operazione**, di un file **conforme** al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere allo Sdl.

Sono previste modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione, in base alla **tipologia di operazione realizzata**. Per le operazioni **attive** occorre creare un file XML impostando il campo "codice destinatario" con il valore convenzionale "**XXXXXXX**" per identificare che trattasi di una controparte estera, non coinvolta dal processo di fatturazione elettronica. Ricordiamo che per il cliente **non** residente, nulla cambia dal 1° luglio 2022. Lo stesso riceverà sempre una copia **analogica** della fattura.

Per quanto riguarda, invece, la **trasmissione telematica del singolo file** allo Sdl, la stessa andrà effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

Pertanto, in caso di **cessioni intra-Ue di beni** (non imponibili art. 41 D.L. 331/1993) (Natura operazione N3.2) i termini della comunicazione coincidono con quelli posti dall'art. 46 del D.L. 331/1993, secondo cui la fattura va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che **si** tratta di operazione **non imponibile** e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all'atto **dell'inizio del trasporto o della spedizione** al cessionario o a terzi per suo conto. Se **anteriamente** al verificarsi dell'evento di cui sopra è stata emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura (art. 39 D.L. 331/1993).

Allo stesso modo, anche per le **prestazioni di servizi rese a clienti Ue o extra-Ue**, occorre considerare i termini di fatturazione posti dall'art. 21 D.P.R. 633/1972; per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi **non residenti in Italia**, non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N2.1), la fattura va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa la bolletta doganale**, la trasmissione dei dati resta **facoltativa**: trattasi delle **esportazioni** di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972.

Per le operazioni passive, invece, vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:

- **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero,
- **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
- **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972,
- **TD20** autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 46, comma 5, D.L. 331/1993).

Venendo alla trasmissione dei dati del ciclo passivo, l'invio allo Sdl del singolo documento relativo all'acquisto dall'estero **deve** essere effettuato **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione** (in caso di operazioni Intra Ue), o di **effettuazione dell'operazione** (in caso di operazioni extra Ue).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni), la trasmissione dei dati resta facoltativa.

Acquisti intra Ue e tipo documento TD18 dal 1° luglio 2022

L'art. 38, comma 1, D.L. 331/1993, dispone che l'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti **a titolo oneroso**, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati dal cedente nel territorio dello Stato da altro Stato membro, nella **qualità di soggetto passivo d'imposta**, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

Il cessionario nazionale è tenuto, ai sensi dell'art. 46 D.L. 331/1993, ad **integrare** il documento ricevuto al fine di indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione periodica Iva (registro Iva vendite e acquisti). Pertanto, la fattura relativa all'acquisto intracomunitario **deve** essere **numerata e integrata** dal cessionario con l'indicazione del **controvalore in euro del corrispettivo** e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'**ammontare dell'imposta**, calcolata secondo l'aliquota dei beni.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

In caso di acquisto intracomunitario non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Fino al **30 giugno 2022** l'acquirente italiano, soggetto passivo d'imposta, può scegliere **alternativamente** di:
a) integrare **manualmente** la fattura del fornitore comunitario, inserendo l'operazione all'interno della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) a cadenza trimestrale (Tipo documento TD10);
b) predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo Ue, da trasmettere tramite Sdl con **tipo documento TD18**. In tal caso, l'invio allo Sdl **sostituisce l'esterometro** a cadenza trimestrale.

Dal **1° luglio 2022** l'esterometro trimestrale viene abrogato e l'operatore economico italiano **dovrà** trasmettere i dati di ogni **singolo acquisto** intra-Ue all'Agenzia delle entrate, **inviando allo Sdl un file xml conforme al tracciato della fatturazione elettronica**.

Tale documento sostituisce l'integrazione cartacea della fattura del fornitore comunitario, assumendo di fatto la veste di un'integrazione "elettronica" della fattura di acquisto. Al suo interno vanno **esposti i dati del cedente estero** con l'indicazione del **paese di residenza dello stesso nel campo "cedente/prestatore"**, mentre nel **campo "cessionario/committente"** vanno riportati i dati del **cliente italiano** che effettua l'integrazione.

La trasmissione del Tipo documento **TD18** andrà effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello di **ricevimento del documento** comprovante l'operazione.

A tal fine nel campo **"Data"** della sezione **"Dati Generali"** del file xml **deve** essere riportata la **data di ricezione** o comunque una **data ricadente nel mese di ricezione della fattura** emessa dal fornitore estero. Ai fini della compilazione del campo **"Numero"** del documento è consigliabile adoperare una **numerazione progressiva ad hoc**.

Occorre esporre inoltre l'**imponibile** presente nella fattura di acquisto e la **relativa imposta** applicata dal cliente nazionale oppure, in caso **non si tratti di un'operazione imponibile**, la **Natura operazione**; così, ad esempio, nel caso di introduzione di beni in un deposito Iva a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4 e per gli acquisti non imponibili con uso del plafond la Natura N3.5.

Ricordiamo che il documento elettronico in argomento viene **recapitato esclusivamente al soggetto emittente**, dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'Iva in fattura, **mentre la controparte estera resta esclusa dal processo della fatturazione elettronica**. Per questo motivo nel campo **"Codice destinatario"** va riportato il codice **"0000000"** oppure il **codice Sdl del cessionario italiano**.

Si segnala che il cessionario nazionale di un acquisto intracomunitario che **non riceve** la relativa fattura, **entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere un'autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione** dell'operazione, in unico esemplare, in luogo della fattura del fornitore. Tale documento dovrà essere annotato entro il termine ultimo di emissione, con riferimento al mese precedente (art. 46, comma 5, D.L. 331/1993).

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Ai fini della fatturazione elettronica tale autofattura corrisponde al **Tipo documento TD20**, dove occorre indicare nel campo cedente/prestatore i dati del fornitore Ue e come cessionario/committente i propri dati. Nel campo 2.1.1.3 <**Data**> della sezione "Dati Generali" deve essere riportata la **data di effettuazione dell'operazione** (art. 21, comma 2, D.P.R. 633/1972).

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA